

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1778 del 09/04/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - MORDENTI SUSI, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LUGO, LOCALITA' VOLTANA, VIA TRAVERSAGNO N. 25 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO AVICOLO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI LUGO, LOCALITA' VOLTANA, VIA TRAVERSAGNO N. 25
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1836 del 09/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno nove APRILE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – **MORDENTI SUSI**, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LUGO, LOCALITA' VOLTANA, VIA TRAVERSAGNO N. 25 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO AVICOLO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI LUGO, LOCALITA' VOLTANA, VIA TRAVERSAGNO N. 25.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016*, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 11/12/2018 - assunta al PG di Arpae di Ravenna con il n. 4564 del 11/01/2019 (pratica Arpae SinaDoc n. 2956/2019), dall'azienda **Mordenti Susi** (P.IVA 01280720390), con sede legale e allevamento in comune di Lugo, località Voltana, via Traversagno n. 25, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);
- comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale - ACG - (ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, DGR 2236/2009 e smi e DGR n. 968/2012);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286 del 14 febbraio 2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006* recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali"* - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- *Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016*, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- *Regolamento Regionale n.3/2017* approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 209 del 15 dicembre 2017 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" ;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- *DGR n. 1681/2011* "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'Allegato IV alla parte V, del D. Lgs. 152 e smi";
- *DGR n. 968/2012* "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 e alla DGR 1681/2011 - Modifica degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla Parte V del DLgs n. 152/2006 e smi e approvazione del modulo per la domanda di adesione";

RICHIAMATO in particolare l'art.272-Bis del DLgs n.152/2006 e smi in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 2856/2019, emerge che:

- l'azienda **Mordenti Susi** gestisce in comune di Lugo, località Voltana, via Traversagno n. 25, un allevamento a terra di tacchini, sito in zona non vulnerabile. Dallo spogliatoio a servizio dell'allevamento si origina uno scarico di acque reflue domestiche con recapito sul suolo. L'azienda risulta anche in possesso dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale – AVG - (ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e delle DGR n.2236/2009 e n. 968/2012) rilasciata dalla Provincia di Ravenna con atto pg. n. 94675/2012 del 10/12/2012;
- l'Azienda ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 11/12/2018 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti di Arpae con PGRA n. 4564 del 11/01/2019, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - ➔ autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in rete fognaria (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi), di competenza comunale. Si tratta di nuova domanda di autorizzazione allo scarico, con recapito sul suolo tramite sub-irrigazione;
- l'istanza presentata in data 11/12/2018 si intendeva formalmente completa e correttamente presentata per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato con apposita comunicazione in data 29/01/2019, con avvio del procedimento in data 11/12/2018, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi;
- rispetto alle verifiche previste dall'art.4 del DPR n. 59/2013, è risultato necessario richiedere integrazione documentale ai fini istruttori. La richiesta è stata inoltrata al SUAP con nota di ARPAE SAC PGRA/2019/9216 del 18/01/2019 e il SUAP ha richiesto le integrazioni all'azienda in data 22/01/2019 sospendendo i termini del procedimento;
- l'azienda ha presentato documentazione integrativa in data 22/02/2019 (PG Arpae 31522/2019) con la quale è stato definito che sono da ricomprendere nell'AUA i seguenti ulteriori titoli abilitativi ambientali:
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), di competenza SAC di Arpae. La comunicazione di rinnovo era stata presentata alla Provincia di Ravenna in data 28/08/2015, assumendo il PG Provincia 70765/2015. Essa era stata compilata nell'applicativo regionale Gestione Effluenti ed è contrassegnata dal n. 15917. In essa sono dichiarati i dati relativi all'allevamento, che risulta di consistenza pari a circa 14.000 tacchini maschi e 10.000 tacchini femmine, stabulati a terra, che rimangono per un numero di giorni inferiori all'anno, rispettivamente per 280 gg e per 200 gg. Il peso vivo complessivo è pari a 121 t, con produzione di azoto annuale pari a 14315 kg. L'allevamento è in zona non vulnerabile ai nitrati, tutti gli effluenti sono ceduti ad un detentore. L'azienda dichiara che nulla è stato modificato rispetto alla suddetta comunicazione;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale – ACG - (ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e delle DGR n.2236/2009 e n. 968/2012) - rilasciata dalla Provincia di Ravenna con atto pg. n. 94675/2012 del 10/12/2012, rispetto alla quale l'azienda dichiara il proseguimento senza modifiche;
- l'azienda ha presentato ulteriore documentazione integrativa volontaria al SUAP in data 02/04/2019, acquisita da Arpae in data 03/04/2019 con PG 53760/2019;

DATO atto che nel corso del procedimento è stato acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, necessario e vincolante ai fini dell'adozione dell'AUA:

- parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in merito all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in rete fognaria, acquisito da Arpae SAC di Ravenna in data 03/04/2019 con PG 53777/2019;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo. Si ritiene che tale indicazione possa essere riferita, per analogia, anche alla comunicazione di utilizzo agronomico, in quanto essa non costituisce in capo al gestore dell'allevamento il diritto di esercitare attività imprenditoriale;

RITENUTO che allo stato attuale, sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'azienda **Mordenti Susi**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di allevamento avicolo, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (Arpae - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Miria Rossi, dell'U.O Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali di Arpae SAC di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) a favore dell'Azienda **Mordenti Susi** (P.IVA 01280720390), con sede legale in comune di Lugo, località Voltana, via Traversagno n. 25 e allevamento avicolo sito in comune di Lugo, località Voltana, via Traversagno n. 25, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza Arpae -SAC di Ravenna;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale – ACG - (ai sensi dell'art. 272, comma 2) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e delle DGR n.2236/2009 e n. 968/2012) - di competenza Arpae -SAC di Ravenna;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA.

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - L'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico idrico sul suolo;
 - L'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
 - L'**Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni modifica sostanziale dell'impianto o della gestione degli effluenti zootecnici.

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di Arpaè - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpaè e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che il Servizio Territoriale Arpaè di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpaè;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento, indicati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE SUL SUOLO

(art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

Condizioni

a) Nell'insediamento sito in comune di Lugo, località Voltana, via Traversagno n. 25, l'azienda Mordenti Susi svolge l'attività di allevamento avicolo. Lo scarico è relativo alle acque reflue, classificabili come acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici e dal locale spogliatoio a servizio dell'allevamento.

b) Le acque reflue domestiche vengono scaricate negli strati superficiali del terreno tramite sub-irrigazione, previo trattamento in pozzetto degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico, secondo lo schema indicato nella planimetria scarichi 1:100 trasmessa dall'Azienda in data 02/04/2019 (prot. Unione dei Comuni della Bassa Romagna n.19138/2019, acquisito da Arpa con PG 53760 del 03/04/2019).

c) Presso l'Azienda lavorano 3 o 4 operai stagionali e pertanto gli impianti di trattamento dei reflui sono dimensionati per n. 2 A.E.

Prescrizioni

1) E' ammesso solo lo scarico delle acque reflue classificabili come domestiche provenienti dai servizi igienici e dallo spogliatoio a servizio dell'allevamento.

2) Lo scarico dovrà avvenire nel rispetto:

- delle prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura
- delle Linee Guida Arpa per il trattamento delle acque reflue domestiche.

3) I manufatti dovranno corrispondere alle caratteristiche dichiarate negli allegati tecnici all'istanza.

4) Le condotte dovranno essere realizzate con manufatti e con le modalità previste dalle Linee Guida Arpa.

5) Dovrà essere rispettata la distanza minima di 10 metri dai fabbricati come da planimetria allegata al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale.

6) Lo sviluppo della condotta disperdente è variabile, in ragione del tipo di terreno disponibile: non essendo stata presentata in istanza una relazione geologica per stabilire la lunghezza precisa della condotta dovrà essere eseguita una prova di percolazione con le modalità previste dalle Linee Guida Arpa (consultabili a questo link <http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Ambiente-e-Verde/Procedimenti/Autorizzazioni-allo-Scarico-domestiche-in-Acque-superficiali>). Al termine delle prove effettuate, ed una volta stabilito il dimensionamento dell'impianto, **dovrà essere trasmessa ad Arpa – Sac e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna la planimetria aggiornata.**

7) Gli impianti di trattamento delle acque reflue (filtro batterico, pozzetto degrassatore e fossa Imhoff), al fine di assicurare buon funzionamento dovranno essere puliti periodicamente da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.

8) I pozzetti di prelevamento, così come previsto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/2006, dovranno essere sempre resi accessibili agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.

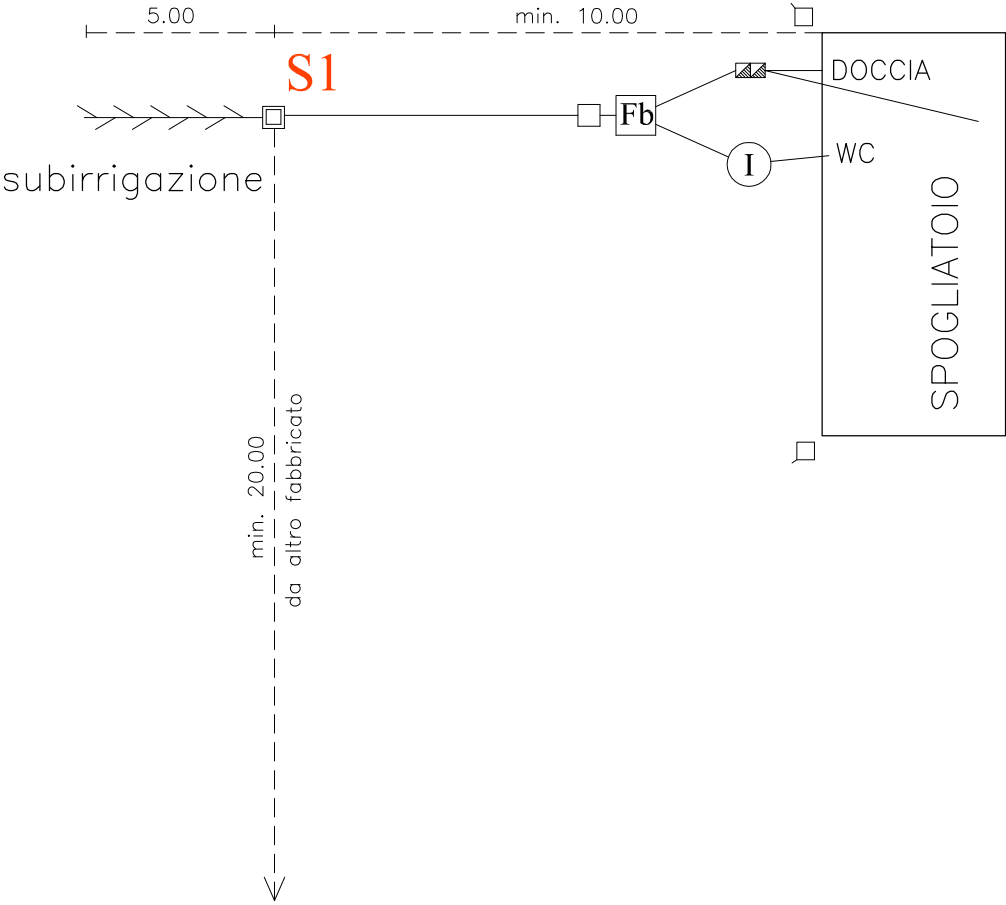
9) **la planimetria della rete fognaria – Planimetria scarichi 1:100, trasmessa dall'Azienda in data 02/04/2019 (prot. Unione dei Comuni della Bassa Romagna n.19138/2019 n.19138/2019, acquisita da Arpa con PG 53760 del 03/04/2019) - costituisce parte integrante del presente provvedimento e viene allegata (allegato A1).**

10) Il titolare dello scarico è tenuto a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni altra condizione prevista dal presente provvedimento di autorizzazione.

ALLEGATO A1)

PLANIMETRIA SCARICHI 1 : 100

Via Traversagno, 25 – LUGO



LEGENDA

-  pozzetto degrassatore
-  vasca Imhoff
-  pozzetto ispezione
-  pozzetto di cacciata
-  pozzetto acque piovane
-  filtro batterico
-  pozzetto ispezione finale

**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**
(art. 112 del D.Lgs. 152/06)

Condizioni

a) L'allevamento di tacchini sito in comune di Lugo, località Voltana, via Traversagno n. 25 produce effluenti palabili; per lo stoccaggio sono considerate utili le superfici della lettiera permanente. L'allevamento ha una produzione di Azoto al campo superiore a 3.000 kg all'anno in zona non vulnerabile. L'azienda cede tutti gli effluenti prodotti ad un detentore.

b) L'attività di utilizzo agronomico è stata descritta nella Comunicazione n. 15917 (di rinnovo), richiamata nel provvedimento.

Prescrizioni

- 1) l'azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.3/2017, emanato con decreto n. 209 del 15/12/2017 dal Presidente della Giunta Regionale, in particolare relativi all'obbligo di comunicazione e di tenuta del Registro delle utilizzazioni;
- 2) nel Registro delle utilizzazioni vanno registrate le cessioni a terzi degli effluenti (data di cessione, quantità, tipologia, nome dell'azienda a cui è ceduto);
- 3) l'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017, sopracitato e sue successive modifiche/integrazioni.

EMISSIONI IN ATMOSFERA DI CARATTERE GENERALE

(art. 272 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

Condizioni:

- L'azienda Mordenti Susi gestisce un allevamento di tacchini in Comune di Lugo, Via Traversagno, n.25, località Voltana. Il numero di tacchini allevati è pari a circa 14000 maschi e 10000 femmine, suddivisi in tre capannoni; la stabulazione adottata per tutti i capannoni è a terra con uso di lettiera permanente;
- le emissioni in atmosfera sono di tipo diffuso e provengono da ricambi d'aria naturali (finestrature). Sono installati, vicino ai capannoni, tre silos di stoccaggio del mangime per l'alimentazione. Il trasporto del mangime viene effettuato mediante l'utilizzo di una coclea coperta che trasporta il mangime all'interno dei capannoni direttamente nelle linee delle mangiatoie, al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri. I capannoni sono inoltre dotati di abbeveratoi antispreco per ridurre inumidimenti eccessivi della lettiera;
- E' inoltre presente un impianto di produzione energia elettrica di emergenza e un impianto termico al servizio del riscaldamento dei capannoni, qualora necessario, alimentato a GPL.

Prescrizioni specifiche per l'allevamento:

1. Requisiti in materia di gestione

1.1 Formazione del personale

E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

1.2 Manutenzione delle strutture e degli impianti

Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.

1.3 Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori nelle fasi di spandimento.

Tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento secondo le modalità previste dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Delibera 1494 del 24/10/2011:

"Approvazione del regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari").

2. Requisiti in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico

2.1 Localizzazione e gestione dei materiali a rischio di emissioni di materiale particolato

A. I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.

B. Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.

2.2 Stoccaggio e produzione dei mangimi e materie prime per l'alimentazione Il gestore deve assicurare che:

A. La macinazione e la miscelazione delle materie prime per la produzione dei mangimi, nonché il trasferimento delle materie prime per la produzione dei mangimi e dei mangimi da e per le aree di stoccaggio siano effettuati in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria.

B. Le materie prime per la produzione di mangimi e i mangimi siano stoccati in strutture idonee a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti.

C. Il mangime prodotto sia destinato esclusivamente all'alimentazione dei capi allevati nello stabilimento.

2.3 Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stabulazione

La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

2.3.1 Tecniche specifiche per l'allevamento avicunicolo

Abbeveratoi – E' raccomandata l'installazione di abbeveratoi antispreco con sistema di raccolta delle perdite, ove possibile, per ridurre i consumi eccessivi di acqua, causa di aumento dell'umidità delle lettieri o delle polline sotto posatoio, e di conseguenti fermentazioni putride, causa a loro volta di incremento delle emissioni.

Protezioni antipolvere – Qualora il fronte di emissione degli estrattori sia orientato verso strade pubbliche o verso fabbricati extra aziendali o costruzioni residenziali, dovranno essere adottati accorgimenti per limitare la dispersione delle polveri estratte. L'azienda dovrà garantire una adeguata manutenzione dei sistemi adottati.

Controllo ambientale e governo della lettiera – Per gli animali su lettiera è importante garantire il mantenimento di corretto livelli di condizioni ambientali adottando opportuni accorgimenti strutturali, meccanici e gestionali (coibentazioni, ventilazione, condizionamento termico, spessore della lettiera), in modo da assicurare buone condizioni di umidità della lettiera nel corso del ciclo. Deve comunque essere posta particolare attenzione alla cura della qualità della lettiera attraverso controlli frequenti, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie (in particolare a fine ciclo), governando gli sprechi idrici, e aggiungendo, qualora necessario, idonee quantità di paglia o altro materiale.

2.3.2. Tecniche specifiche per i ricoveri di ovaiole in gabbia e di avicoli a terra

Il gestore deve obbligatoriamente aver adottato almeno una delle Migliori Tecniche di cui al D.M. 29-1-2007 (linee guida IPPC 6.6 "Allevamenti") e ss.mm.ii. tra quelle a maggior abbattimento di ammoniaca:

- Batterie a nastro ventilato con insufflazione di aria
- Batterie a nastro e rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso
- Batterie a nastro ventilato a mezzo di ventaglio
- Batterie a nastro ed essiccamento della pollina in tunnel esterni ed interni
- Sistema ad aviario o, per le galline ovaiole a terra, sistema con lettiera profonda e aerazione forzata del ricovero
- **Per gli allevamenti di avicoli da carne a terra devono essere adottati abbeveratoi antispreco per ridurre inumidimenti eccessivi delle lettieri.**

2.3.3. Tecniche di spandimento degli effluenti

Per le strutture e gli impianti esistenti, unicamente in sede di prima adesione alla presente autorizzazione generale e per un periodo massimo pari a dieci anni successivi all'adesione, qualora le tecniche di stabulazione indicate ai precedenti punti 2.3.1.1, 2.3.1.2 e 2.3.3.1 non siano adottate o siano adottate solo su una parte dei capi allevati, il gestore può aderire alla presente AVG adottando, entro il termine stabilito dal punto 3 dell'art. 281 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la parte restante dei capi allevati una delle ulteriori tecniche di stabulazione considerate MTD nel DM 29/1/07 (e non ricomprese ai punti 2.3.1.1, 2.3.1.2 e

2.3.3.1). Questa tecnica, di cui si dovrà fornire descrizione, deve essere accompagnata dall'utilizzo, per la corrispondente quota parte dei liquami, di una delle migliori tecniche di spandimento degli effluenti a ridotta potenzialità emissiva indicate alle lettere a), b), c) e d) di cui agli articoli 18 comma 3 e 38 comma 5 del Regolamento regionale n.1/2011. Nel caso in cui venga applicata la tecnica di cui alla lettera b) "spandimento superficiale a bassa pressione, seguito da interrimento entro 24 ore", nel caso di liquami l'interrimento dovrà avvenire entro 12 ore.

2.4 Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stoccaggio

Qualora lo stoccaggio dei liquami non abbia una copertura fissa, progettata per minimizzare le emissioni in atmosfera, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni dei liquami e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

3. Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio

A) Devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

1. gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
2. gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
3. gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;

B) Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;

C) Il gestore è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità competente, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni.

4. Requisiti in materia di comunicazione con l'Autorità competente

Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Qualora le modifiche progettate risultino sostanziali ad avviso del gestore o a parere dell'autorità competente, il gestore è tenuto a presentare una nuova comunicazione di adesione ai requisiti di autorizzazione generale, come da Delibera 2236/09 e smi.

PRESCRIZIONI GENERALI PER LE ATTIVITÀ IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 272, COMMI 1 e 2, DEL D. LGS. 152/06
--

A. CAMPO DI APPLICAZIONE

...omissis..

1. Nel caso che un'attività con emissioni scarsamente rilevanti (ex art. 272 comma 1) sia aggiunta stabilmente all'interno di uno stabilimento con impianti o attività di cui all'art. 272 comma 2, la ditta deve darne comunicazione utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2B. L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione delle nuove attività scarsamente rilevanti.
2. Nel caso che un'attività con emissioni scarsamente rilevanti (art. 272 comma 1) sia aggiunta stabilmente all'interno di uno stabilimento sottoposto ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art 269 comma 1, la ditta deve darne comunicazione utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2B. L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione delle nuove attività scarsamente rilevanti.
3. Se nello stesso stabilimento si insediano più attività di cui all'allegato 1B alla presente deliberazione, la ditta deve presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per ogni attività, utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2A.
4. Fermo restando quanto stabilito al punto 3), nel caso in cui un nuovo impianto o attività soggetto all'art. 272 comma 2 sia inserito nell'ambito di uno stabilimento autorizzato per via ordinaria ai sensi dell'art 269 comma 1, la ditta deve darne comunicazione, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività o dell'installazione dell'impianto, sottoforma di modifica non sostanziale dello stabilimento esistente, ai sensi dell'art. 269 comma 8, attraverso la modulistica dell'allegato 2C. L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione dei nuovi punti di emissione e dei relativi limiti e prescrizioni (allegato 4 alla presente deliberazione). L'attività in deroga assume la scadenza dell'autorizzazione dello stabilimento.

B. DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE E TEMPI DI ADEGUAMENTO

...omissis...

C. PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) Le prescrizioni e/o i valori limite dell'allegato 4 sostituiscono, qualora più restrittive/i, le corrispondenti voci della Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 (Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera).
- 2) Per quanto non specificato negli allegati alla presente deliberazione si fa riferimento alle prescrizioni previste nella Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999.
- 3) Gli impianti esistenti autorizzati per via ordinaria alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Determinazione n. 4606 del 04/06/1999, mantengono le disposizioni previste dall'autorizzazione in essere fino al rinnovo.
- 4) Gli impianti e le attività di cui al punto precedente, in caso di modifica o trasferimento dell'impianto o dell'attività, sono sottoposti alle prescrizioni ed ai valori limite previsti della presente deliberazione, sulla base di quanto specificato ai sopraccitati punti 1 e 2.

- 5) Gli impianti di cui all'art. 269 comma 14, per i quali non sono previste prescrizioni specifiche negli allegati tecnici alla presente deliberazione oppure ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 271 D.Lgs. 152/06, devono rispettare le prescrizioni dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.
- 6) L'autorità competente si riserva, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali accertate, di prescrivere l'installazione di idonei impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione.
- 7) Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.
- 8) L'inosservanza dell'autorizzazione è sanzionata ai sensi dell'art. 279 del D.lgs. 152/06 e sue modifiche e integrazioni.
- 9) L'autorità competente si avvale di ARPA per la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati 3 e 4.

D. PRESCRIZIONI TECNICHE

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nelle specifiche prescrizioni tecniche dell'Allegato 4.
2. Ove previsto e secondo le modalità stabilite nella pertinente sezione dell'Allegato 4, la ditta è tenuta alla compilazione di un **REGISTRO** (modello dell'allegato 3C), dalle pagine numerate, su cui annotare, con cadenza almeno mensile, l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie validati dalle relative fatture d'acquisto, o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art. 272 comma 2), e/o i consumi di combustibile (ove previsto); sul medesimo registro potranno essere annotate le interruzioni del normale funzionamento di eventuali impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti). Il registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per 5 anni.

...omissis...

DITTA _____
PROVINCIA DI _____
COMUNE DI _____

**REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITÀ DEL CICLO TECNOLOGICO
IMPIANTI E ATTIVITÀ IN DEROGA DI CUI ALL'ART.272 COMMA 2 DEL D.Lgs. 152/2006 e smi**

REGISTRO COSTITUITO DA N. _____ DATA _____ COSTITUITO DA N. PAGINE
RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI _____

VIA _____
N. _____
LOCALITÀ' _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

RESIDENTE IN COMUNE DI _____

VIA _____
N. _____
LOCALITÀ' _____

PERIODO DI COMPILAZIONE: DAL _____ AL _____

REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITÀ' DEL CICLO TECNOLOGICO
(secondo quanto prescritto per l'attività nel pertinente criterio dell'All.4)

MESE _____ ANNO _____

INDICATORI DI ATTIVITÀ'

DATA	MATERIE PRIME (O PRODOTTI) E COMBUSTIBILI	QUANTITATIVO (Kg/mese)
DATA	FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI	GIORNI DI FUNZIONAMENTO/MESE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

TIPO DI IMPIANTO	DATA SOSTITUZIONE FILTRO	DATA ALTRI INTERVENTI
NOTE		

PAG. ____ DI ____

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO

CONTROLLO ESEGUITO IN DATA _____

DA ARPAE EMILIA ROMAGNA - Sezione Provinciale di _____

Servizio Territoriale di _____

OSSERVAZIONI

FIRMA E TIMBRO PER LA DITTA

FIRMA PER ARPAE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.